



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti



ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;



CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTPD/P20110000717 del 21 febbraio 2011, indirizzata all'allora Ministero dello sviluppo economico, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento di "Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave", ricadente nei Comuni di Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore, Longarone, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Belluno e Forno di Zoldo, in Provincia di Belluno, Regione Veneto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/01 e s.m.i., la delega alla società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;

CONSIDERATO che il summenzionato intervento è composto da:

- Stazione Elettrica S.E. 220/132 kV di Polpet;
- Opere nella Stazione Elettrica S.E. 220 kV di Soverzene;
- Stazione Elettrica S.E. 132 kV di Gardona ed opere connesse ("Direttrice 132kV Pelos – Gardona – Desedan");
- Attestazioni, con varianti, degli esistenti elettrodotti a 220 kV dalla S.E. 220 kV di Soverzene alla nuova sezione a 220 kV della S.E. di Polpet ("Direttrice 220kV Polpet-Soverzene", "Direttrice 220kV Polpet-Lienz", "Raccordi in cavo interrato delle direttrici 220kV Polpet - Vellai e Polpet – Scorzè");
- Interventi sulle direttrici a 132kV in uscita dalla sezione a 132kV della S.E. di Polpet ("Direttrice 132kV Forno di Zoldo – Polpet", "Direttrice 132kV Polpet-Belluno", "Raccordi in cavo interrato delle direttrici 132kV Polpet - Nove e Polpet - La Secca");

VISTA la nota prot. n. 0017086 del 26 agosto 2011, con la quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi ed ha contestualmente invitato il Proponente ad avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione di Rif. Div. IV: n. 239/EL-251/462/2026



Incidenza, presso l'allora competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 93 del 14 marzo 2018, e successiva modifica di cui alla determina n. 115 del 21 giugno 2022 dell'allora Ministero della Transizione Ecologica, con il quale l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da Terna con nota prot. n. TE/P20110017621 del 18 novembre 2011, ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto subordinato al rispetto di prescrizioni, talune di carattere localizzativo;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20210014065 del 18 febbraio 2021, con la quale il Proponente, in ottemperanza alla prescrizione n. A.1 del summenzionato Decreto VIA n. 93 del 14 marzo 2018, ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'ex MITE istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e verifica di ottemperanza per:

a) Tratto della direttrice 220 kV Polpet-Lienz tra i sostegni n. 145 e n. 150 in destra idrografica;

b) Variante nel Comune di Perarolo di Cadore;

c) Attraversamento del fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet Scorzè" (Alternativa linea 132 kV Polpet-Nove e Polpet-La Secca);

VISTE le Determinazioni Direttoriali dell'ex MITE di non assoggettabilità ad ottemperanza n. 254 del 19 luglio 2021, n. 261 del 26 luglio 2021 e n. 449 del 23 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. P20230079457 del 31 luglio 2023, con la quale la Società, a seguito dell'emissione del citato Decreto di compatibilità ambientale e delle successive sopra richiamate determinazioni di non assoggettabilità ed ottemperanza, ha reso disponibile, tra l'altro, il progetto aggiornato degli interventi (rev.2 del 09/06/2023) ed ha chiesto a questa Amministrazione il riavvio dell'iter del procedimento di autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 207809 del 19 dicembre 2023, con la quale questa Amministrazione, ai fini del prosieguo dell'iter autorizzativo, ha chiesto al Proponente specifica integrazione documentale tecnica, riscontrata dal Proponente con nota prot. n. P20240017177 del 15 febbraio 2024 con la trasmissione, tra l'altro, della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che le opere in oggetto state sono inserite nel Piano di Sviluppo edizione 2011 (PdS 2011), approvato dall'allora Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede gli interventi di sviluppo di Razionalizzazione rete media valle del Piave;

CONSIDERATO che, il progetto aggiornato, al fine di incrementare la capacità di trasmissione di alcune linee, di rimuovere i vincoli di esercizio conseguenti alla presenza di connessioni di impianti in derivazione rigida e in antenna, nonché i vincoli di producibilità delle locali centrali idroelettriche, si articola, nello specifico, come segue:

Interventi sulla rete 220kV:

- Stazione Elettrica di Polpet. Tutte le opere previste verranno realizzate nell'area di proprietà Terna adiacente all'attuale reparto 132 kV, in Comune di Ponte Nelle Alpi. L'intervento



consiste nel completamento dell'ampliamento della nuova sezione a 220 kV;

- Stazione Elettrica di Soverzene. La stazione, in Comune di Soverzene, è attualmente composta da una sezione 220 kV che raccoglie la produzione dei Gruppi 1, 2 e 3, da 60 MVA, dell'adiacente centrale di Enel Produzione, e da 4 stalli linea ("SE Lienz", "SE Vellai", "SE Scorzè" e "SE Fadalto"), più uno stallo parallelo sbarre; il quarto Gruppo, sempre da 60 MVA, è collegato direttamente alla rete 132 kV tramite la linea verso la SE di Polpet. Al termine dell'intervento in progetto, la stazione di Soverzene sarà in grado di ricevere l'intera produzione di tutti i 4 gruppi di Enel Produzione e sarà connessa alla "SE Polpet" e "SE Fadalto";
- Direttrice 220kV Polpet – Soverzene. Il collegamento verrà realizzato con un elettrodotto aereo in semplice terna classe 220kV. Il tracciato è lungo 2,2 km e interessa i Comuni di Ponte Nelle Alpi e Soverzene. La scelta progettuale prevede di utilizzare, quando possibile nel rispetto delle attuali esigenze urbanistiche e legislative, i tracciati attuali degli elettrodotti oggetto di dismissione nel piano di razionalizzazione;
- Direttrice 220kV Polpet – Lienz. Il collegamento verrà realizzato in palificata semplice terna a 220kV e permetterà di collocare il raccordo della linea 220kV Soverzene-Lienz alla nuova sezione 220kV di Polpet. Il nuovo tracciato ha una lunghezza di 27,1 km e interessa i Comuni di Ponte Nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore; Direttrice 220kV Polpet – Scorzè e Polpet – Vellai. I raccordi verranno realizzati in cavo interrato, partendo dalla stazione elettrica di Polpet e andando ad attestarsi alle rispettive linee esistenti con dei pali di transizione aereo/cavo. I tracciati seguiranno un percorso parallelo e interessano i Comuni di Ponte Nelle Alpi e Belluno con una lunghezza di 5,2 km (Scorzè) e 4,9 km (Vellai);

Interventi sulla rete 132kV:

- Direttrice 132kV Polpet – Belluno. Attualmente la Cabina Primaria di Belluno è connessa alla stazione di Polpet e alla CP di Sedico mentre l'elettrodotto 132kV Polpet – Sospirolo transita nei pressi della CP parallelamente al collegamento Polpet - Belluno. L'intervento di razionalizzazione prevede l'accorpamento delle due linee nel tratto Polpet – Belluno (7,6 km), il raccordo del restante tratto Polpet – Sospirolo (0,5 km) alla CP di Belluno e lo spostamento in un nuovo stallo nella CP di Belluno della linea Sedico – Belluno (1 km). L'intervento interessa i Comuni di Belluno e Ponte Nelle Alpi;
- Direttrice 132kV Polpet – Nove e Polpet – La Secca. I raccordi verranno realizzati in cavo interrato, partendo dalla stazione elettrica di Polpet e andando ad attestarsi alle rispettive linee esistenti con dei pali di transizione aereo/cavo. I tracciati seguiranno un percorso parallelo e interessano i Comuni di Ponte nelle Alpi e Belluno con una lunghezza di 4,1 km ciascuno;
- Direttrice 132kV Forno di Zoldo – Polpet. Il progetto prevede la messa in continuità delle linee 132kV Forno di Zoldo Desedan e Desedan – Polpet, con collegamento in T rigido della cabina primaria di Desedan. Il nuovo tracciato ha una lunghezza di 13,6 km e interessa i Comuni di Ponte nelle Alpi e Longarone;
- Stazione elettrica 132kV di Gardona. La nuova SE di Gardona si rende necessaria per



razionalizzare la rete a 132 kV tra le stazioni di Desedan e Pelos e le centrali di produzione di Gardona e Sicet. La nuova stazione, in Comune di Longarone, sarà connessa ai punti di produzione delle centrali di Gardona e Sicet e alla CP di Desedan e Pelos Direttrice 132kV Pelos – Gardona – Polpet. L'intervento qui descritto si compone delle seguenti attività: il collegamento aereo Pelos – Gardona (11,6 km, Comuni di Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore e Longarone); il collegamento aereo Gardona – Desedan (6,7 km, Comune di Longarone); il raccordo aereo alla stazione di Gardona della centrale idroelettrica di Gardona (0,2 km, Comune di Longarone); il raccordo aereo alla stazione di Gardona della linea Desedan – Ospitale (0,9 km, Comune di Longarone); collegamento in cavo interrato a 132 kV Desedan-Polpet (6,1 km, Comuni di Ponte nelle Alpi e Longarone).

- I suddetti interventi determinano l'interramento di una significativa porzione della RTN:
 - riduzione di circa 30 km di linee aeree (diminuzione di circa il 28% rispetto ai 99,8 km esistenti);
 - l'eliminazione di 143 sostegni (riduzione di circa il 37% rispetto ai 390 presenti nel territorio) con conseguente uso di cavi interrati in punti di particolare rilevanza storica e paesaggistica (es. centro abitato di Polpet, cimitero monumentale del Vajont, attraversamento del Fiume Piave nel Comune di Belluno);

VISTA la nota prot. n. 34214 del 28 marzo 2024, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 108399 del 12 giugno 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha convocato, ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. vigente alla data di avvio del procedimento (agosto 2011) applicabile *ratione temporis*, la prima riunione della Conferenza di servizi decisoria del 23 luglio 2024;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto aggiornato;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione dello stesso:

✓ sui quotidiani nazionali e locali (Corriere della Alpi, Il Gazzettino, Il Sole 24Ore, Corriere della Sera) in data 19/06/2024;

✓ sul BUR della Regione VENETO (n. 84 del 21 giugno 2024) e sugli Albi pretori dei comuni interessati;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati, alle quali la Società ha fornito riscontro con note prot. n. P20250036686



e prot. n. P20250036698 del 24/03/2025;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2024, che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota prot. n. 141761 del 30 luglio 2024 (*Allegato 1*), a chiusura del quale questa Amministrazione, prendendo atto delle richieste di integrazioni documentali rappresentate dalla Provincia di Belluno e dall'Autorità di bacino, ha invitato la società proponente a fornire i necessari riscontri documentali entro il 31 ottobre 2024, al fine di consentirne la valutazione alle Autorità competenti prima dello svolgimento della seconda riunione;

VISTA la nota prot. n. 200042 del 4 novembre 2024, con la quale questa Amministrazione, in esito alla richiesta di Terna S.p.a. prot. n. P20240106110 del 1 ottobre 2024, che rendeva conto dell'incontro avvenuto in data 17 settembre 2024 con l'Autorità di Bacino e “delle difficoltà meteo climatiche condizionanti le modalità di acquisizioni dei dati oltre che le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle attività di campo”, chiedendo al contempo una proroga di giorni 30 rispetto alla scadenza fissata in Conferenza dei Servizi, ha disposto il differimento della seconda riunione della Conferenza dei Servizi;

VISTA la nota prot. n. 46013 del 11 marzo 2025, con la quale questa Amministrazione ha convocato la seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria, fissata per il 25 marzo 2025, resasi necessaria al fine di approfondire e chiarire alcune interlocuzioni con le Amministrazioni;

VISTO il resoconto verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria del 25 marzo 2025, che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso agli enti interessati con nota prot. n. 119976 del 8 giugno 2026 (*Allegato 2*), a chiusura del quale questa Amministrazione ha preso atto delle determinazioni rese favorevolmente su interessi rilevanti e della posizione prevalente positiva rispetto al progetto in esame e ha dichiarato la conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO della nota prot. n. 11050 del 17 luglio 2024, con la quale l'allora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, nell'ambito dell'endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica, ha trasmesso la nota della Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 356699 del 16 luglio 2024 attestante la coerenza con la pianificazione territoriale regionale e la non conformità rispetto al PRG del Comune di Belluno, nonché il parere favorevole del Comune di Soverzene rispetto al proprio PRG reso con nota prot. n. 1987 del 16 luglio 2024;

PRESO ATTO della nota prot. n. 25098-p del 19 luglio 2024, e successiva conferma prot. n. 10337-p del 24 marzo 2025, con la quale il Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha rilasciato parere favorevole prescrivendo assistenza archeologica durante i lavori di scavo e la revisione del progetto architettonico della SE “Gardona”;

VISTA la richiamata nota prot. n. 119976 del 8 giugno 2026, con la quale la Divisione IV “Infrastrutture e impianti di produzione energetici” della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutate le risultanze del



procedimento istruttorio, ha altresì comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 2*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

VISTA la Deliberazione n. 695 del 7 luglio 2025, trasmessa con nota prot. n. 450821 del 3 agosto 2026, con la quale la Giunta della Regione Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. 134523 del 30 settembre 2026, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 2,b) del Decreto-legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto le opere sono state inserite nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2011 approvato dall'allora Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;



VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento di "Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave", nei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, in Provincia di Belluno, Regione Veneto, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- Planimetria n. DU22215AIBCX14302 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU22215AIBCX14303 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU22215AIBCX14304 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU22215AIBCX14305 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU22215AIBCX14306 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU22215AIBCX14307 rev. 02 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU35526ABCR10502 rev. 01 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU35527ABCR10503 rev. 01 del 9.06.2023;
- Planimetria n. DU35528ABCR10503 rev. 01 del 9.06.2023.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e



integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la



frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)



Marilena Barbaro
Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direttore Generale
21.10.2026 11:19:37
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)



GIANLUIGI NOCCO
Ministero
dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direttore Generale
26.10.2026 12:07:16
GMT+01:00